
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

174

PARTE SPECIALE "L"

REATI AMBIENTALI

1. - I reati ambientali

A) Reati contenuti nel Codice Penale

A.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)

A.2. - Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

A.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

A.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del codice penale (art. 452-octies c.p.)

A.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

A.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-bis c.p.)

B) Reati di cui al D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) – c.d. Codice dell'Ambiente

B.1. - Reati in materia di scarichi di acque reflue

B.1.1. - Scarico di acque reflue (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D.Lgs. n. 152/2006)

B.1.2. - Scarico di acque reflue (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs. n. 152/2006)

B.2. – Reati in materia di rifiuti

B.2.1. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

B.2.2. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.3. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.4. - Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.5. - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.6. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti¹

B.2.7. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

B.3. - Reati in materia di bonifica dei siti contaminati

B.3.1. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

B.3.2. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)

¹ L'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato per effetto del D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha, contestualmente, introdotto l'art. 452-quaterdecies c.p. di identico contenuto: " Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

B.4. - Reati in materia di emissioni in atmosfera

B.4.1. - Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

C) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

C.1. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)

C.2. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (art. 1, comma 2)

C.3. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (art. 3-*bis*, comma 1)

D) Reati di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

D.1. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 - comma 6)

E) Reati di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato da navi e relative sanzioni)

E.1. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1)

E.2. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2)

E.3. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2)

F) Reati ambientali "esclusi" dai reati presupposto rilevanti ai fini del Modello

2. - Aree a rischio

3. - Destinatari della Parte Speciale

4. - Controlli preventivi in relazione alle aree a rischio

5. - Principi generali di comportamento

6. - Modalità di attuazione dei principi comportamentali prescritti

7. - La formazione, la comunicazione e l'addestramento

8. - Compiti dell' Organismo di Vigilanza

1. - I reati ambientali

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011, ed ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali.

La norma è entrata in vigore il 16 agosto 2011. Pertanto, in forza dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, la stessa è efficace per i reati ambientali di cui al Decreto commessi da tale data, anche nel caso di reati con natura permanente, ove la permanenza (iniziata prima di tale data) permanga oltre la stessa.

Molte delle ipotesi previste dall'art. 25-*undecies* consistono in violazioni meramente formali (reati di pericolo presunto) e solo alcuni sono reati di danno o pericolo concreto, considerati, altresì i c.d. "ecoreati" introdotti nel codice penale con la recente Legge n. 68/2015 e quali reati presupposto nell'art. 25 -*undecies*. Trattandosi per lo più di reati contravvenzionali, la maggior parte è sanzionata a titolo di colpa: pertanto, ai fini dell'integrazione del reato, in tali casi è sufficiente una condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia. L'assenza specifica del requisito del dolo o della colpa grave, rende, quindi, ancor più probabile la possibilità che si verifichino, negli ambiti delle attività rilevanti a livello ambientale svolte dall'Ente, le condotte rilevanti ai sensi del Decreto. Ciò comporta una particolare attenzione da parte della Società ad individuare presidi preventivi idonei a prevenire il verificarsi delle condotte sanzionate.

177

Và, altresì, precisato che la responsabilità per i reati ambientali rilevanti ai fini del Decreto può in molti casi configurarsi anche a titolo di concorso nell'illecito commesso da altri. Concorso che può realizzarsi non soltanto in caso di consapevolezza della condotta illecita altrui (es. illecita gestione dei rifiuti conferiti ad un trasportatore in appalto) ma anche per violazione specifica dell'obbligo di controllo sul soggetto autore del reato (es. omessa verifica dei requisiti autorizzatori e/o della permanenza degli stessi, in costanza di rapporto, in capo alla ditta appaltatrice per la gestione dei rifiuti).

Di seguito si riportano le singole fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A) Reati contenuti nel Codice Penale

A.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

Il nuovo delitto, introdotto dalla Legge n. 68/2015, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo in commento, quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. a) del Decreto, così come modificato dalla Legge n. 68/2015, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Inoltre, in caso di condanna, si applica all'ente una delle sanzioni interdittive ex art. 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno (art. 25 *undecies*, comma 1-*bis* del Decreto).

Nell'ipotesi in cui il reato sopra descritto sia stato commesso con colpa e non con dolo, ai sensi dell'art. 452-*quinqüies* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c del Decreto).

A.2. - Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma introdotta dalla Legge n. 68/2015 punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. b) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Anche in questo caso alla condanna segue l'applicazione di una delle sanzioni interdittive ex art. 9, D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-*undecies*, comma 1-*bis*).

Così come nell'ipotesi precedente, se il reato è commesso con colpa, ai sensi dell'art. 452-*quinqüies* c.p., si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c).

A.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma introdotta dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. e).

A.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale (art. 452-*octies* c.p.)

L'art. 452-*octies* c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, estende la categoria dei possibili reati – scopo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dell'associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) ricomprendendovi anche i reati previsti e disciplinati dal nuovo Titolo VI – Bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”.

In particolare, la norma di nuovo conio prevede, al primo comma, un aumento delle pene di cui all'art. 416 c.p., quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al nuovo titolo VI-*bis* del codice penale.

Il secondo comma prescrive, invece, un aumento delle pene di cui all'art. 416-*bis* c.p., quando l'associazione di stampo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo VI-*bis* del codice penale, ovvero è diretta ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In tale ipotesi si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote (art. 25-*undecies*, comma 1, lett. d).

A.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il secondo comma dell'art. 727-*bis* c.p. punisce, invece, con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. f) del Decreto per la violazione dell'art. 727-*bis* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

A.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-*bis* c.p.)

Ai sensi dell'art. 733-*bis* c.p., chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

L'art. 25-*undecies*, comma 1 lett. g) del Decreto prescrive per l'ipotesi di violazione dell'art. 733-*bis* c.p. l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

B) Reati di cui al D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) – c.d. Codice dell'Ambiente

B.1. – Reati in materia di scarichi di acque reflue

B.1.1. - Scarico di acque reflue (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D. Lgs. n. 152/2006)

La norma punisce con l'arresto fino a due anni, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Infine, il comma 13 della disposizione in commento prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Nelle ipotesi sopra descritte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. a) n. 1).

B.1.2. – Scarico di acque reflue (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006,)

L'art. 137, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, prescrive la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro, quando le condotte descritte al comma 1 del medesimo articolo riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo provvedimento.

Il comma 5 dell'art. 137 prevede che *“chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. **Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro**”*. L'illecito rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quello dell'evidenziato secondo periodo.

Il successivo comma 11 prevede, poi, la pena dell'arresto sino a tre anni per chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 del medesimo provvedimento.

Quanto alle sanzioni previste per l'ente nelle ipotesi sopra descritte, l'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. a), n. 2 del Decreto, prescrive che si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi (art. 25-*undecies*, comma 7 D. Lgs. 231/2001).

B.2. – Reati in materia di rifiuti

B.2.1. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordieci*, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi (lett. a) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Il comma 6 dell'art. 256, invece, punisce con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 1, del Decreto si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4 D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6 del Decreto.

182

B.2.2. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per quanto di interesse in questa sede (lett. b) prevede che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordieci*, comma 1, dello stesso provvedimento *"realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi"*.

Il comma 5, infine, prevede che chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena suddetta, di cui al comma 1, lettera b).

Per gli illeciti in questione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 2 del Decreto). Tale sanzione è ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6, del Decreto.

B.2.3. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

La norma incriminatrice, nella parte rilevante per la responsabilità degli enti, punisce con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila la condotta di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La sanzione pecuniaria carico dell'ente è, in questo caso, da 200 a 300 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 3 del Decreto), ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6, del Decreto.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

B.2.4. – Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

Secondo quanto disposto dalla norma in questione, si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. d) del Decreto.

B.2.5. - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 259, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. e), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

B.2.6. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

L'articolo 260 è stato abrogato ad opera dell'articolo 7, comma 1, lettera q), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21; il contenuto dell'articolo abrogato è stato trasposto all'interno del codice penale all'articolo 452-*quaterdecies*, a sua volta inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo.

L'articolo 8 del Decreto sopra menzionato, rubricato "Disposizioni di coordinamento", espressamente prevede che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

L'articolo 452-*quaterdecies* dispone: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. [...]"

Si tratta di un reato di mera condotta. La soglia di tutela, quindi, è arretrata al livello del pericolo presunto di lesione e, dunque, perché sussista il reato, non è necessario né l'accertamento di un evento di danno ambientale, né la minaccia all'ambiente, ossia il pericolo concreto di danno.

L'organizzazione è punita solo in quanto, e se, strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di rifiuti.

Il delitto può definirsi, inoltre, abituale, in quanto il disvalore della condotta è intimamente collegato ad una ripetitività nel tempo necessaria alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

B.2.7. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006

A norma dell'art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/200, comma 6, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Secondo il comma 7, per la parte di interesse, è punito, sempre ai sensi dell'art 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Con la stessa pena è punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative).

185

Il secondo periodo del comma 8 prevede l'aggravante della pena fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, nel caso previsto dal comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; si applica, invece, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. g) del Decreto.

B.3. – Reati in materia di bonifica dei siti contaminati

B.3.1. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'art. 257, comma 1, del D. Lgs. n. 156/2006, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di

cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica, in tal caso, all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. c) n. 1 del Decreto.

B.3.2. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento di cui al comma 1 dello stesso articolo è provocato da sostanza pericolose.

In questo caso, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. c) n. 2 del Decreto.

B.4. - Reati in materia di emissioni in atmosfera

B.4.1 - Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

La norma in questione punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del titolo primo dello stesso provvedimento, allorchè il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

L'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. h, del Decreto dispone l'applicazione in capo all'ente della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

C) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

C.1. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (in tema di protezione di specie

della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

L'art.2, comma 1, della stessa legge prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni :

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Il successivo comma 2 dell'art.2 in commento prescrive che, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'art. 6 della stessa legge n. 150/1992 (che al comma 1 prescrive che fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) prevede al comma 4 che chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 3, lett. a) del Decreto all'ente si applica in relazione alla commissione dei predetti reati la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

C.2. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 150/1992, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'art. 25-*undecies*, comma 3, lett. b) del Decreto prevede, nel caso di commissione del reato sopra descritto, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

C.3. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 3-*bis*, comma 1)

Ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, della legge n. 150/1992, alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (falsità in atti).

L'art. 25-*undecies*, comma 3, lett. c) del Decreto prevede che, nel caso di commissione dei reati appena citati, si applichino all'ente le seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

b) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

c) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

d) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

D) Reati di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

D.1. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 - comma 6)

I commi da 1 a 5 dell'art. 3 della Legge n. 549/1993 dettano disposizioni specifiche sulle modalità di cessazione e riduzione dell'uso di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

Ai sensi del successivo comma 6, chiunque violi le disposizioni in questione è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 4 del Decreto.

E) Reati di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi e relative sanzioni)

E.1. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 202/2007 punisce con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 .

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5, lett. a del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

E.2. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L'art. 8, comma 1, della legge n. 202 del 2007 prevede, invece, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

L'art. 9, comma 2, della stessa legge prescrive che se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla relativa qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5 del Decreto, lett. b si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto).

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

E.3. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

L'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 202 del 2007, prescrive che se la violazione di cui al comma 1 (sopra descritto) causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5, lett. c del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiori a sei mesi (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto).

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

F) Reati ambientali “esclusi” dai reati presupposto rilevanti ai fini del Modello

Non costituiscono reati presupposto, rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies*, i reati previsti dall'art. 29-*quattordices* del D. Lgs n. 152/2006 relativi a specifiche condotte poste in essere con riferimento ad impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. AIA) nonché i reati previsti dall'art. 16 del D. Lgs n. 36/2006 relativi alle modalità di smaltimento dei rifiuti in discarica.

Ancorchè escluso quale reato presupposto, rilevante è il richiamo all'art. 256-*bis* che disciplina il delitto di *combustione illecita di rifiuti*. Tale disposizione intende sanzionare chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, prevedendo, peraltro, un aumento di pena nel caso in cui il delitto sia commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata, specificandosi che: *“Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”*. La fattispecie risulta rilevante, in quanto permane in capo ai titolari o responsabili dell'impresa il rischio delle sole sanzioni interdittive previste dal citato articolo 9, comma 2, con esclusione di quelle pecuniarie per l'Ente.

2. – Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato descritte ed all'esito di un'analisi dell'organizzazione interna si individuano le aree a rischio di reato, classificate come attività sensibili e strumentali, come di seguito indicate.

Attività sensibili

- Attività da cui originano scarichi idrici;
- attività di gestione (trattamento, recupero e smaltimento) e produzione di rifiuti e la relativa gestione sotto il profilo operativo e documentale e connesse attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti e gestiti, anche con riferimento alla gestione di eventuale materiale radioattivo;
- attività da cui originano emissioni in atmosfera;
- attività da cui originano sostanze lesive per l'ozono stratosferico (es. gestione del biogas di discarica in *outsourcing*);
- attività di qualsiasi genere (es. uso di sostanze pericolose e gas tecnici) che possono provocare potenziali contaminazioni o inquinamento rilevante ai fini della bonifica dei siti contaminati.

Attività strumentali

- Attività di selezione dei fornitori e monitoraggio dell'attività svolta sia sotto il profilo operativo e documentale, in relazione all'affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti ed altri servizi connessi alla gestione degli impianti aventi impatto ambientale (attività in *outsourcing*).

Eventuali integrazioni delle aree a rischio ed alla presente Parte Speciale potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, alle quali seguiranno gli opportuni aggiornamenti ed integrazioni o l'eventuale adozione di nuove procedure operative e/o integrazione od aggiornamento delle esistenti.

3. - Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come definiti dalla Parte Generale, ossia dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell'Ente ovvero le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (Apicali) nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (Sottoposti), nonché i *Partners* e collaboratori esterni come definiti nella Parte Generale.

193

4. – Controlli preventivi in relazione alle aree a rischio

Con riferimento alle fattispecie di reato appena indicate, si individuano i seguenti **controlli preventivi**:

- rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo;
- con riferimento alle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti:
 - identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
 - monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
 - predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
 - comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;

- tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso;

- con riferimento alla gestione operativa degli scarichi di acque reflue industriali:

- identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento;

- definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;

- monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati;

- con riferimento al monitoraggio degli scarichi:

- investigazione interna dei superamenti rilevati dalle misurazioni effettuate sugli scarichi;

- risoluzione dei superamenti rilevati dalle misurazioni effettuate sugli scarichi.

5. - Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Società alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

Per quanto concerne i reati ambientali, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle:

- normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;

- procedure e regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

- porre in essere comportamenti non conformi ai principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, per conto della società;

- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato, fornitura, somministrazione, ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- alla realizzazione o gestione diretta o indiretta di una discarica abusiva di rifiuti;
- alla introduzione in azienda di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente;
- alla costituzione diretta o indiretta di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;
- alla miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- alla predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- allo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- allo scarico diretto o indiretto sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- alla diluizione degli scarichi, poiché i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- alla produzione diretta o indiretta di emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- all'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;
- a ledere o mettere in pericolo direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi o *habitat* protetti.

6. – Modalità di attuazione dei principi comportamentali prescritti

Al fine della concreta attuazione dei comportamenti prescritti, si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che in relazione alle Aree a Rischio gli esponenti aziendali sono tenuti ad attuare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali:

1. attribuzione chiara di compiti, funzioni e responsabilità in materia ambientale;
2. pianificazione delle attività di formazione a tutti i livelli in materia ambientale;
3. pianificazione ed effettuazione delle attività di verifica periodica degli impianti (di primo e secondo livello) e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli asset aziendali necessarie ad assicurarne la piena funzionalità e la conduzione nel rispetto della normativa ambientale;
4. pianificazione ed effettuazione di analisi delle emissioni ed immissioni esterne derivanti dall'attività produttiva tese a verificare il rispetto dei limiti normativi ed autorizzativi;
5. pianificazione ed adozione delle azioni ed iniziative idonee a fronteggiare ed eliminare le eventuali anomalie;
6. adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la individuazione, valutazione e gestione delle prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni ambientali ottenute dalla Società;
7. adozione di strumenti organizzativi idonei a fronteggiare le emergenze ambientali, che contemplino non soltanto le azioni tecnico gestionali, ma anche gli obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità;
8. adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire il costante aggiornamento normativo anche tramite contratto quadro con azienda di consulenza;
9. verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;
10. selezione dei fornitori dei servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti ed altri servizi aventi impatto ambientale, siano essi fornitori, Partner e Collaboratori Esterni, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). Previsione di clausole contrattuali che obblighino fornitori, Partner e Collaboratori Esterni al rispetto delle normative ambientali. L'affidabilità di Partners e Collaboratori Esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante* rivolte, ad esempio, alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato;

11. contrattualizzazione dei fornitori di servizi di gestione rifiuti e di altri servizi aventi impatto ambientale secondo modelli standard adottati dalla Società e comunque tramite contratti formalizzati che vietino il doppio livello di subappalto, prevedano la possibilità di effettuare audit di seconda parte e stabiliscano penali contrattuali e clausole risolutive espresse in caso di violazione della normativa ambientale nello svolgimento del servizio; richiesta ai Partners e ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;

12. effettuazione di un controllo dei laboratori di analisi utilizzati per il monitoraggio delle matrici ambientali, finalizzato a rilevare ed impedire eventuali comportamenti scorretti nella conduzione delle analisi e nell'emissione dei certificati analitici; deve essere privilegiata la scelta di laboratori accreditati in base allo standard UNI EN ISO 17025, dotati di sistema gestionale LIMS che mantiene la tracciabilità dei campioni e delle analisi; le procedure adottate in tale area di attività dovranno prevedere che il campionamento venga effettuato, di norma e preferibilmente, dagli operatori incaricati di effettuare l'analisi; qualora il campionamento venga effettuato a cura di personale interno, esso dovrà in ogni caso risultare adeguatamente formato e dovrà essere garantita la registrazione delle procedure seguite e delle attività svolte;

13. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partners e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo; in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Partner e dei Collaboratori Esterni, trasmettere una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

197

7. - La formazione, la comunicazione e l'addestramento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni, Fornitori, Partners e parti terze.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo all'ambiente, rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sull'ambiente presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società procede alla definizione delle tipologie dei corsi da erogare e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

La Società assicura, altresì, la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di ambiente e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale in materia ambientale.

A tal fine, il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti l'ambiente;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di ambiente.

8. – Compiti dell' Organismo di Vigilanza

Salvo quanto indicato nella Parte Generale del Modello con riferimento alla costituzione, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale Chimec S.p.A. dovrà:

- fornire tempestiva segnalazione all'OdV di tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o inosservanze della presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle procedure inerenti la materia ambientale, nonché degli incidenti ambientali significativi;

- informare tempestivamente l'OdV di eventuali accertamenti in materia ambientale da parte di Autorità di controllo ed essere informato dell'esito attraverso opportuna documentazione, nonché degli esiti delle verifiche ispettive esterne effettuate dagli Enti di certificazione o da terze parti;

- garantire un costante e periodico flusso informativo procedimentalizzato tra l'OdV e le funzioni responsabili dei diversi comparti operativi, ovvero di altro esponente ritenuto necessario i quali dovranno fornire all'OdV tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti e/o documentazione fosse da quest'ultimo richiesta. Il flusso delle informazioni dovrà riguardare, in particolare, l'Organigramma relativo al sistema di gestione ambientale e relativi aggiornamenti, il piano periodico di formazione in materia ambientale, l'elenco dei contratti sottoscritti per la gestione dei rifiuti e di altri servizi di rilevanza ambientale (es. contratti con Laboratori di analisi), le eventuali sanzioni disciplinari elevate per violazione delle norme e procedure ambientali. Dovrà essere concesso all'OdV l'accesso ai siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV dovrà:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati ambientali;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;

- assicurare un efficace sistema di flussi informativi nei confronti dei vertici aziendali.